Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. **532**.

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della Sezione garanzia del F.E.O.G.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. dispone il pagamento agli aventi titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto pubblico per l'importo corrispondente alla quantità di prodotto ammessa all'integrazione. L'assegno circolare deve essere spedito all'indirizzo del beneficiario medesimo, con tassa a suo carico, a mezzo del servizio postale.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del servizio di emissione e spedizione degli assegni sono regolati con apposita convenzione.

La spedizione dell'assegno da parte dell'istituto di credito, incaricato del servizio, ha valore liberatorio del pagamento della somma indicata nell'assegno.

Nel caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari dell'assegno la relativa somma dovrà affluire alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.

Gli atti autorizzativi della somministrazione all'istituto di credito incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi dal Ministro presidente dell'A.I.M.A. o, per sua delega, dal direttore generale dell'A.I.M.A. sulle disponibilità finanziarie assegnate dalla Comunità economica europea e sono soggetti al visto ed alla registrazione presso gli organi di controllo sugli atti dell'A.I.M.A.

Art. 2.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento ai sensi del precedente articolo sulla base degli atti di determinazione della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima, adottati dagli uffici statali o dagli enti incaricati nelle singole provincie del servizio istruttorio e definitorio delle domande presentate dai produttori interessati.

A tali fini, gli uffici ed enti predetti trasmettono all'A.I.M.A. gli elenchi dei produttori sulla cui domanda sono stati adottati gli atti definitori, con l'indicazione della campagna cui la domanda si riferisce, del nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè indirizzo del richiedente, della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e dell'importo liquidato.

Per dette azioni il capo dell'ufficio statale o il legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio sono responsabili dell'esatta liquidazione della spesa.

Per legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio si intende la persona riconosciuta come tale nella convenzione stipulata tra l'A.I.M.A. e l'ente medesimo prevista all'art. 9 terzo comma della legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 3.

Gli atti di determinazione delle quantità ammesse all'integrazione di prezzo e quelli di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima di cui al precedente art. 2 sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.

Entro il primo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti incaricati del servizio per singola provincia debbono rispettivamente trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative.

Le ragionerie regionali dello Stato e le delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio debbono trasmettere anche all'A.I.M.A., oltre che agli uffici ed enti che hanno presentato gli atti di cui al presente articolo, le osservazioni formulate nell'esercizio della funzione di controllo su tali atti.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sostituiscono quelle contenute nell'art. 6, secondo e terzo comma, e nell'art. 8, secondo comma e successivi, del decreto legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, con effetto dalla corresponsione delle integrazioni di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73 e per il grano duro del raccolto 1972.

Art. 5.

Gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari sulle somme da corrispondere per le integrazioni di prezzo contemplate nel presente decreto, nonchè gli atti di cessione di credito inerenti alle integrazioni medesime, debbono essere notificati all'A.I.M.A. In difetto, tali atti e provvedimenti non hanno efficacia nei confronti della stessa A.I.M.A.

Art. 6.

I crediti dell'A.I.M.A. verso i percipienti, per pagamenti indebiti di integrazione di prezzo, sovvenzioni, aiuti, indennità compensative e premi, previsti dai regolamenti della Comunità economica europea, sono assistiti da privilegio speciale mobiliare ed immobiliare, di grado uguale a quelli enunciati dagli articoli 2755 e 2770 del codice civile in relazione alle spese di giustizia.

Art. 7.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, numero 853, dopo il primo comma viene così integrato:

« In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme da corrispondere alle Comunità europee in relazione al regime delle risorse proprie, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro, attraverso operazioni di giro conto di Tesoreria.

A tal fine il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire un conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro ed alimentato a carico delle somme annualmente stanziate negli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Le somme da versare al citato conto dovranno corrispondere al prevedibile fabbisogno trimestrale, determinato sulla base del volume medio delle somme corrisposte alle Comunità al titolo considerato nell'anno precedente.

Le somme eventualmente esistenti al termine di ogni anno finanziario sul ripetuto conto di Tesoreria debbono essere trasferite al conto corrente infruttifero di Tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — somme residuali in relazione al regime delle risorse proprie », ed alle medesime si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128 ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — MEDICI — VALSECCHI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973
Atti di governo, registro n. 259, foglio n. 95. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Specificazioni delle piante organiche e delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, con il quale sono state approvate le tabelle concernenti la determinazione delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche risultanti, con effetto dal 1° luglio 1970 e per ciascun ruolo degli impiegati del Ministero delle finanze, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del residente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la situazione dei collocamenti a riposo, con effetto da data non anteriore al 1° luglio 1970, disposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 nei ruoli delle carriere direttive del Ministero delle finanze, nonchè la situazione del personale in servizio nelle carriere predette alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che sono in corso di perfezionamento provvedimenti di collocamento a riposo ai sensi del richiamato art. 3 della legge n. 336 del 1970;

Ritenuto, pertanto, che non è possibile provvedere in via definitiva alla determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive;

Ravvisato peraltro l'urgente necessità di procedere all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 748 del 1972;

Ritenuto che in sede di emanazione di detto provvedimento deve tenersi conto dei collocamenti a riposo come sopra disposti, anche se i relativi provvedimenti formali sono tuttora in corso di perfezionamento o comunque non esecutivi, salvo a procedere alle eventuali successive necessarie rettifiche;

Decreta:

Sono approvate, con la riserva di cui alle premesse, le annesse 7 tabelle nelle quali sono specificate le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 201

TABELLA I

Carriere direttive dell'amministrazione centrale

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica (1)	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52 (2)
E	Primo dirigente	100	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	100
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	198		
307	Direttore di sezione	593		
257 190	Consigliere			
		965 (3)		

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale	41
Direttore di divisione	41

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO
PER I SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	2	Ispettore capo	2
530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto	5		
307	Ispettore superiore	15		
		24 (4)		

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale	3
Ispettore capo	3

RUOLO DEGLI STATISTICI

Parametro stipendio	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Statistico capo aggiunto	1 (5)
307	Statistico superiore .	
257	Statistico .	
		1

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	
Ispettore generale statistico Statistico capo . .	1

(1) Un posto nella dotazione complessiva dei dirigenti è riservato al personale direttivo della carriera degli statistici.

(2) Di cui uno per la direzione dei servizi amministrativi del comando generale della guardia di finanza.

(3) Ridotto di dieci posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(4) Ridotto di un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(5) Oltre al posto di risulta derivante dall'eventuale vacanza del posto riservato al personale statistico nelle qualifiche dei dirigenti del ruolo del personale amministrativo, di cui alla nota n. (1).

TABELLA II

Carriera direttiva delle intendenze di finanza

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	98	Ispettore generale	4
			Intendente	94
E	Primo dirigente . . .	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti	60
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	302		
307	Direttore di sezione .	906		
257 190	Consigliere			
		1366 (*)		

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	
Intendente	25
Intendente aggiunto .	25

(*) Ridotto di trentatre posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA III

Carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	28	Direttore degli UTE di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore gen. e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente . .	74	Dirigente degli UTE	74
530 487 455 426 387	Ingegnere capo aggiunto	92		
307	Ingegnere superiore .	274		
257 218	Ingegnere			
		468 (1)		

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	
Ispettore generale .	23
Ingegnere capo . .	22

(1) Ridotto di undici posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA IV

Carriere direttive dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	8	Direttore dei laboratori chimici	1
			Direttore dei laboratori di particolare rilevanza e consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primo dirigente . .	20	Direttore di laboratorio o vice consigliere ministeriale	20

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica
530 487 455 426 387	Chimico capo aggiunto	34
307	Chimico superiore	101 (1)
257 218	Chimico	
		163 (2)

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale chimico	14
Chimico capo	13

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	11	Capo UTCIF	1
			Capo UTIF in sedi di particolare rilevanza	6
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	34	Capo UTIF	34
530 487 455 426 387	Ingegnere capo aggiunto e ispettore capo aggiunto	31		
307	Ingegnere superiore .	94		
257 218	Ingegnere .			
		170		

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale	3
Ingegnere capo e ispettore capo .	3

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE DOGANE

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	19	Direttore UCR	1
			Direttore UTCD	1
			Capo compartimento doganale e ispettore generale	17
E	Primo dirigente . .	95	Titolare di circoscrizione doganale e ispett. capo	95

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica
530 487 455 426 387	Direttore di 1ª classe aggiunto e ispettore capo aggiunto	463
307	Direttore di 2ª classe e ispettore superiore	1.390
257 190	Vice direttore e ispettore	
		1.967

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale, ispettore compartimentale e direttore capo .	63
Direttore di 1ª classe e ispettore capo .	62

(1) Compresi due posti per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

(2) Ridotto di sette posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA V

Carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	23	Capo compartimento	16
			Ispettore generale	7
E	Primo dirigente . .	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	165
530 487 455 426 387	Direttore di 1ª classe aggiunto e ispettore capo aggiunto .	778		
307	Direttore di 2ª classe e ispettore superiore	2.335		
257 190	Vice direttore e ispettore			
		3.301		

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore compartimentale e direttore capo	117
Direttore di 1ª classe e ispettore capo .	116

TABELLA VI

Carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari

RUOLO DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	10	Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza	10
E	Primo dirigente . .	18	Conservatore dei registri immobiliari	18
530 487 455 426 387	Conservatore superiore aggiunto . .	16		
307	Primo conservatore .	48		
257	Conservatore . .			
		92 (*)		

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	Posti
Conservatore capo .	5
Conservatore superiore	4

RUOLO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	25	Capo compartimento	18
			Ispettore generale	7
E	Primo dirigente . .	162	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza e ispettore capo	162
530 487 455 426 387	Direttore di 1ª classe aggiunto e ispettore capo aggiunto .	698		
307	Direttore di 2ª classe e ispettore superiore . . .	2.093		
257 190	Vice direttore e ispettore			
		2.978		

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	Posti
Ispettore compartimentale e direttore capo . . .	103
Direttore di 1ª classe e ispettore capo .	103

(*) Ridotto di cinque posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA VII

Carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	1	Direttore del servizio meccanografico	1
E	Primo dirigente . .	2	Ispettore capo	2
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto e ispettore capo aggiunto . .	5		
307	Direttore e ispettore superiore	16		
257 218	Vice direttore . . .			
		24		

Qualifiche ad esaurimento

Qualifica	Posti
Ispettore generale .	2
Direttore capo e ispettore capo . .	2

(10758)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Welpharm S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4658 in data 4 ottobre 1969 e n. 4705 in data 18 febbraio 1970, la ditta Welpharm S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Fogazzaro, 36, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici in polveri, granulati, compresse e capsule opercolate;

Vista la lettera in data 19 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Welpharm S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Fogazzaro, 36, concessa con decreti ministeriali n. 4658 in data 4 ottobre 1969 e n. 4705 in data 18 febbraio 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Quindicesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª, 15ª, 16ª, 19ª, 20ª, 22ª, 24ª, 25ª e 26ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quindicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

(10820)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

n. A/281 dell'8 maggio 1973 relativa all'acquisto di oro greggio;

n. A/282 del 5 luglio 1973 relativa all'adesione della Nuova Zelanda all'OCSE;

n. A/283 del 12 luglio 1973 relativa alle esportazioni di pubblicazioni ottenute mediante lavorazione di materia prima acquistata in Italia dal committente estero;

n. A/284 del 27 luglio 1973 relativa agli investimenti di capitali italiani all'estero;

n. A/285 del 27 luglio 1973 relativa ai regolamenti di importazioni e di prestazioni di servizi;

n. A/286 del 27 luglio 1973 relativa ai regolamenti posticipati di importazioni e di operazioni finanziarie;

n. A/287 del 27 luglio 1973 relativa alla posizione in cambi;

n. A/288 del 27 luglio 1973 relativa alle formalità prescritte per l'esercizio in Italia dell'attività di intermediazione in mezzi di pagamento con l'estero - Money Brokers.

(10887)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Macerata ad istituire il terzo anno di corso per l'abilitazione alle mansioni direttive presso l'annessa scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.44/4 in data 28 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Macerata è autorizzata ad istituire il terzo anno per l'abilitazione alle mansioni direttive presso la scuola per infermieri professionali con sede presso la scuola stessa.

(10823)

Autorizzazione all'istituzione di un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali presso l'ospedale « Villa S. Pietro » di Roma.

Con decreto n. 900.6/C.S/70/5 in data 20 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Villa S. Pietro » di Roma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10824)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloqui a centotrentuno posti di coadiutore

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 215, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, a centotrentuno posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato: *a*) al personale di ruolo delle carriere esecutive di altre amministrazioni dello Stato; *b*) agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, i quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli istituti e servizi di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloqui a centotrentuno posti di coadiutore nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo delle carriere esecutive di altre amministrazioni dello Stato ed agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto ministeriale 31 maggio 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di Cassazione.

Componenti:

Soldano dott. Luigi, ispettore generale a riposo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Porzio dott. Antonio, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Rossi dott. Claudio, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Sturniolo dott. Ignazio, direttore superiore nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta di L. 600.000 verrà imputata sul cap. 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Registro n. 32, foglio n. 135

(10896)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a centosessantadue posti di ragioniere

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a centosessantadue posti di ragioniere (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a centosessantadue posti di ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

Janniello dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Componenti:

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico « Gioberti » di Roma;
Petrera prof. Paolino, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico « G. Da Verrazzano » di Roma;
Rossi dott. Claudio, direttore capo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;
Alassio dott. Italo, direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La presunta spesa di L. 150.000 verrà imputata sul cap. 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Registro n. 32, foglio n. 120

(10897)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1972, registro n. 38, foglio n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 31 ottobre 1972, col quale è stato indetto un concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

De Matteo dott. Giovanni, magistrato di Cassazione.

Componenti:

Valentini prof. Stelio, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Teramo;
Curatola prof. Pasquale, docente di diritto penale nell'Università di Firenze;
Valenti dott. Luigi, ispettore generale a riposo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;
Soldano dott. Luigi, ispettore generale a riposo nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta di L. 2.000.000 verrà imputata sul capitolo 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 31, foglio n. 70

(10898)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di ispettore tecnico agrario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 55, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di ispettore tecnico agrario nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica agraria di altre amministrazioni dello Stato;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di ispettore tecnico agrario nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica agraria di altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

De Matteo dott. Giovanni, magistrato di Cassazione.

Componenti:

Cristinzio prof. Michele, preside nella facoltà di agraria nell'Università degli studi di Portici;

Formisano prof. Mario, direttore dell'istiuto di microbiologio agraria nell'Università di Portici;

D'Amelio dott. Corrado, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

De Siervo dott. Vincenzo, ispettore tecnico agrario nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La presunta spesa di L. 100.000 verrà imputata per L. 50.000 sul cap. 1051/5 (gettoni di presenza) e per L. 50.000 sul cap. 1051/8 (indennità di missione dei componenti esterni), del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1973
Registro n. 32, *foglio n.* 121

(10899)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 3 febbraio 1972, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, è costituita come appresso:

Presidente:

Porzio dott. Antonio, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Componenti:

Bufardeci prof. Salvatore, ordinario di agronomia e coltivazione nell'istituto tecnico agrario statale « Garibaldi » di Roma;

Samperi prof. Massimo, ordinario di agronomia e coltivazione nell'istituto tecnico agrario statale « Garibaldi » di Roma;

Janniello dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

De Siervo dott. Vincenzo, ispettore tecnico agrario nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta di L. 50.000 verrà imputata sul capitolo 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1973
Registro n. 32, *foglio n.* 122

(10900)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 86, foglio n. 294, avrà luogo il giorno 8 ottobre 1973, con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio astronomico di Brera, succursale di Merate, via E. Bianchi n. 46 Merate (Como).

(10869)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino Ufficiale parte 2ª dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di giugno 1973, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/37871 del 15 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 3, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/34505 del 22 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 26 luglio 1972.

(10870)

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a venticinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino Ufficiale parte 2ª dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di giugno 1973, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/38191 del 5 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1973, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 15, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/33158 del 4 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972.

(10871)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 maggio 1973, n. **56-1626/Legisl.**

Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *agosto* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2990 - 366/14-XIII di data 18 maggio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano relativamente agli alloggi di cui al titolo I della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, ed agli articoli 30, 31, 33 e 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, nonchè, per quanto concerne la disciplina dell'assegnazione, all'art. 49 della stessa legge provinciale.

Art. 2.

Requisiti per concorrere all'assegnazione

Può concorrere all'assegnazione dell'alloggio:

1) chi abbia la cittadinanza italiana;

2) chi risieda o presti abitualmente la propria attività lavorativa in un comune della provincia ricadente nell'ambito del comprensorio — come individuato dal piano urbanistico provinciale — in cui sorgono le costruzioni;

3) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, nello stesso comprensorio o in altra località, anche se non compresa nel comprensorio, purchè agevolmente collegata al posto di lavoro, relativamente ad un alloggio che non sia stato dichiarato inabitabile dall'autorità competente, ovvero, in qualsiasi località, ad uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a L. 300.000.

E' considerata località agevolmente collegata quella che disti dal luogo di lavoro non più di un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto;

4) chi non abbia già ottenuto l'assegnazione di altri alloggi in proprietà o con patto di futura vendita, costruiti con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, della provincia, dei comuni o di altri enti pubblici, o non abbia realizzato anche direttamente alloggi con agevolazioni finanziarie di enti pubblici;

5) chi non fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite massimo determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (I.T.E.A.) ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero si prescinde dal requisito di cui al n. 2) del comma precedente.

I requisiti di cui ai numeri 3) e 4) debbono sussistere anche per i componenti il nucleo familiare del concorrente.

Possono tuttavia partecipare autonomamente al concorso coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma, intendono contrarre matrimonio staccandosi dal nucleo familiare, anche se appartengono a nuclei familiari i cui membri non sono in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In tal caso la consegna dell'alloggio è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto matrimonio.

I requisiti per concorrere all'assegnazione devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare del concorrente quello costituito dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente.

Art. 3.

Bandi di concorso

Per l'assegnazione degli alloggi, con decreto del presidente della giunta provinciale vengono emanati, per singoli comprensori, appositi bandi di concorso, i quali devono contenere le indicazioni seguenti:

a) il luogo in cui sorgono gli alloggi, il loro numero e il numero dei rispettivi vani;

b) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2, nonchè gli altri requisiti richiesti in relazione alla destinazione dei singoli programmi di intervento;

c) la misura provvisoria del canone di locazione o della quota di riscatto, con l'avvertenza che la misura definitiva sarà stabilita prima della consegna dell'alloggio;

d) il termine per la presentazione delle domande;

e) i documenti da allegare alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza;

f) il numero degli alloggi eventualmente riservati ai pensionati a norma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Il bando di concorso deve essere pubblicato a cura dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione e con affissione di manifesti nella sede dell'assessorato medesimo, dell'ente costruttore e nell'albo dei comuni ricadenti nel comprensorio in cui sorgono le costruzioni.

Previa deliberazione della Giunta provinciale, in relazione ai programmi di intervento o alla specifica destinazione degli alloggi, l'ambito del concorso può essere limitato al solo comune o alla sola località in cui sorgono le costruzioni. In tal caso, il requisito di cui al n. 2) dell'art. 2 si intende riferito al comune o alla località medesimi.

Art. 4.

Domande

Le domande per l'assegnazione degli alloggi, da redigersi sugli appositi moduli predisposti dall'assessarato provinciale per l'edilizia popolare, devono essere presentate all'assessorato medesimo e devono indicare:

a) la cittadinanza, nonchè la residenza del concorrente e la data di inizio della residenza stessa;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) l'attività lavorativa del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare ed il luogo in cui è svolta;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio.

Alle domande deve essere allegata la documentazione indicata nel bando di concorso

Art. 5.

Istruttoria delle domande - Graduatorie provvisorie

L'assessorato provinciale competente procede all'istruttoria delle domande e deposita gli atti presso la segreteria della commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, numero 9.

La commissione esamina le domande e provvede alla formazione delle graduatorie provvisorie sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali di cui all'articolo successivo.

La stessa commissione può accertare direttamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate dal concorrente con ogni mezzo legale, ed avvalendosi altresì degli uffici dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Art. 6.

Criteri di preferenza

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1) *Reddito del nucleo familiare*:

Sono attribuiti:

a) per reddito familiare mensile, o comunque rapportato a mese, al netto degli oneri fiscali e contributivi,

inferiore	a L. 100.000	punti 10
da L. 100.000 »	» 125.000	» 8
» » 125.001 »	» 150.000	» 7
» » 150.001 »	» 200.000	» 5
» » 200.001 »	» 250.000	» 2

b) per ogni persona appartenente al nucleo familiare oltre al concorrente: punti 1 fino ad un massimo di punti 7.

2) *Condizioni alloggiative*:

Sono attribuiti:

A) ai concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:

a) in locali impropriamente adibiti ad abitazione, o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica: punti 4;

b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;

non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2.

Si prescinde dalla durata della sistemazione attuale qualora essa derivi da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuta dall'autorità competente.

B) ai concorrenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:

a) in alloggio sovraffollato:

con 2 persone a vano abitabile: punti 1;

da 3 a 4 persone a vano abitabile: punti 2;

con 5 o più persone a vano abitabile: punti 3.

Per vano abitabile si intende quello separato da pareti, che abbia luce e aria diretta, un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati ed un'altezza media di almeno 2,20 metri dal pavimento. Sono esclusi i locali accessori quali cucina, servizi igienici, piccoli ripostigli, ingressi;

b) in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti, o che presenti umidità permanente o altre deficienze gravi ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2.

C) ai concorrenti che alla data del bando abitino in alloggio che debba essere abbandonato: per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente; a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando; a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lettera *C*), è equiparata alle condizioni ivi previste quella dei concorrenti rimpatriati dal Cile da non più di tre anni dalla data del bando.

3) *Residenza nel comprensorio nel quale si trova il posto di lavoro*:

Sono attribuiti:

per ogni triennio di residenza in un comune del comprensorio nel quale si trova il posto di lavoro: punti 1 fino ad un massimo di punti 3.

Per i lavoratori emigrati all'estero si considera utile la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in provincia di Trento se la famiglia si è trasferita all'estero con lui.

Per i concorrenti rimpatriati dal Cile, di cui alla lettera *C*) del punto 2), si considera utile la località di ultima residenza del concorrente in provincia di Trento prima dell'emigrazione.

4) *Distanza del luogo di residenza dal posto di lavoro*:

Sono attribuiti:

ai concorrenti che alla data del bando risiedano in località che distino dal luogo di abituale occupazione oltre un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto: punti 1.

Sono cumulabili fra loro i punteggi riferentisi ai diversi criteri di preferenza.

Non sono cumulabili fra loro i punteggi relativi alle diverse condizioni riferentisi ad uno stesso criterio di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle condizioni di cui al criterio n. 1, nonchè alle lettere *A*/*b*) e *B*/*a*) del criterio n. 2.

Per l'assegnazione della quota di alloggi riservata ai pensionati saranno presi in considerazione soltanto i criteri di cui ai punti 1) e 2).

Art. 7.

Opposizioni - Graduatorie definitive

Le graduatorie devono essere pubblicate, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per le opposizioni, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Per i concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie a mezzo del servizio postale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie nel «Bollettino Ufficiale» della Regione e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla stessa commissione provinciale, che provvede in via definitiva con decisione motivata nel termine di 60 giorni decorrente dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di esame delle opposizioni non sono comunque valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio, le condizioni non dedotte o dichiarate nella domanda, anche se comprovate da documenti allegati alle opposizioni medesime.

Esaurito l'esame delle opposizioni, ed apportate le conseguenti eventuali variazioni alla graduatoria, la commissione procede al sorteggio tra i concorrenti che risultino aver riportato lo stesso punteggio, e formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

Art. 8.

Individuazione degli alloggi in rapporto al diverso regime di assegnazione

La proporzione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, va riferita per ciascun programma di intervento all'ambito provinciale.

Nei singoli bandi di concorso sarà indicato il numero degli alloggi per i quali non è ammessa l'attribuzione in locazione con patto di futura vendita.

L'individuazione degli alloggi di cui al precedente comma, nonchè di quelli eventualmente riservati ai pensionati, sarà effettuata dall'ente costruttore, su indicazione dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare, prima delle operazioni di scelta di cui al successivo art. 11.

Art. 9.

Efficacia delle graduatorie

Le graduatorie conservano la loro efficacia per un triennio, salvo che, in relazione al numero di alloggi di nuova costruzione o che si rendano comunque disponibili, si ravvisi la necessità di provvedere, anche prima della scadenza del triennio, all'emanazione di bandi integrativi. In tale caso la commissione provvederà all'aggiornamento delle graduatorie mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi concorrenti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione o che si rendano comunque disponibili nei comuni di Trento e Rovereto, la commissione provvederà in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento delle graduatorie mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi concorrenti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria, pervenute all'assessorato provinciale per l'edilizia popolare entro il 30 giugno. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno vengono emanati bandi integrativi.

Per la formazione delle nuove graduatorie si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

Le nuove assegnazioni degli alloggi minimi, costituiti da non più di un vano abitabile, realizzati anteriormente al 1962, potranno essere disposte solo a favore di nuclei familiari composti da non più di due persone.

Art. 10.

Alloggi per interventi specifici

Qualora in base a programmi approvati in relazione a specifici interventi risultino già individuati gli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi, l'assessorato competente, sulla base delle domande presentate, provvede d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti e dei titoli di preferenza.

L'assessorato medesimo, compiuta l'istruttoria, trasmette gli atti e i documenti alla commissione, che procede all'esame e alla formazione della graduatoria a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5.

Art. 11.

Assegnazione, scelta e consegna degli alloggi

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dalla giunta provinciale sulla base delle graduatorie definitive, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza dei nuclei familiari.

Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno.

Dell'avvenuta assegnazione viene data comunicazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnati a norma dei commi precedenti, viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Dopo la stipulazione del contratto, la Provincia procede alla consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 60 giorni dalla consegna.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione.

La dichiarazione di decadenza, da comunicarsi all'assegnatario mediante lettera raccomandata — con la quale è fissato un termine non inferiore a 10 e non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal Presidente dell'I.T.E.A., e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento del presidente dell'I.T.E.A., che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

Art. 12.

Decesso del concorrente

In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

Art. 13.

Modifica delle graduatorie - Annullamento dell'assegnazione

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, l'assessorato competente, anche attraverso accertamenti diretti, rilevi che la posizione di un concorrente non è regolare per inesistenza o perdita dei requisiti prescritti per concorrere o per inesistenza o mutamento delle condizioni che hanno determinato la classificazione della domanda, ne riferisce alla commissione.

La commissione — dopo aver comunicato all'assegnatario con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dall'assessorato competente e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a 20 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.

In conformità a tale parere la giunta provinciale pronuncia l'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Art. 14.

Cambio di alloggi

L'I.T.E.A. può effettuare cambi di alloggio tra assegnatari in locazione semplice, su richiesta degli interessati, sempre che le domande siano motivate da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare, da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro o da gravi necessità familiari.

E' escluso il cambio con altro alloggio composto di un numero di vani utili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più uno.

Art. 15.

Revisione - Revoca dell'assegnazione

Alla scadenza di ogni triennio dall'assegnazione degli alloggi, la commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 procede alla revisione della situazione degli assegnatari degli alloggi in locazione semplice, e propone alla giunta provinciale la revoca dell'assegnazione nei confronti di coloro il cui reddito familiare risulti essere aumentato oltre il limite massimo determinato dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. ai sensi del primo comma dell'art. 13 della stessa legge provinciale.

Art. 16.

Canoni di locazione

Il canone di locazione sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. a norma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, con riferimento all'ampiezza e alle caratteristiche di ciascun alloggio.

Per il primo anno, il canone di locazione, riferito ad un alloggio di superficie utile media di mq. 88, sarà commisurato ad un quinto del salario medio mensile degli operai dell'industria, quale risulta dall'ultima pubblicazione « Annuario di statistiche del lavoro » dell'Istituto centrale di statistica, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Per la determinazione del canone medio da applicare, per il primo anno, agli alloggi realizzati in base ai programmi di intervento previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, i dati relativi al salario medio degli operai dell'industria saranno assunti dall'Annuario di statistiche del lavoro dell'I.S.T.A.T. - Edizione 1971 - in corrispondenza della voce « Retribuzioni lorde mensili corrisposte » riferita alla regione Trentino-Alto Adige.

Il canone medio da applicare, nel primo anno, agli alloggi realizzati in base ai programmi di intervento previsti dalla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, dovrà corrispondere al canone medio che, nello stesso anno, risulta stabilito per gli alloggi di cui al precedente comma.

Per gli alloggi con ampiezza superiore o inferiore a quella di cui al secondo comma, il canone di locazione sarà ragguagliato secondo il criterio proporzionale.

Rispetto al canone di locazione determinato a norma dei precedenti commi, per gli alloggi di cui agli articoli 33 e 34 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, il canone potrà essere fissato:

in misura ridotta del 10 %, per gli assegnatari il cui reddito familiare mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti inferiore a L. 70.000;

in misura ridotta del 20 %, per gli assegnatari il cui reddito familiare mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti inferiore a L. 60.000;

in misura ridotta del 30 %, per gli assegnatari il cui reddito familiare mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti inferiore a L. 50.000.

Per gli alloggi costruiti nei comuni di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, il canone di locazione medio determinato sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti sarà ridotto del 25 per cento.

Art. 17.

Incremento dei canoni di locazione

Il calcolo della differenza fra il tasso medio di incremento delle retribuzioni e il tasso medio di andamento del potere di acquisto della lira, ai fini della determinazione del coefficiente di incremento annuo composto di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, sarà effettuato secondo la formula seguente:

$$C = I_r - I_1$$

dove:

C = Coefficiente di incremento annuo composto

I_r = Tasso medio di incremento delle retribuzioni, ricavate dalla seguente formula:

$$I_r = \sqrt[3]{\frac{R_1}{R_0}} - 1,$$

dove:

R_1 = Numero indice delle retribuzioni degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari registrato nel penultimo anno antecedente a quello della determinazione del coefficiente e pubblicato nell'Annuario statistico italiano dell'I.S.T.A.T.

R_0 = Numero indice delle retribuzioni degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, registrato nel quintultimo anno antecedente a quello della determinazione del coefficiente e pubblicato nell'Annuario statistico italiano dell'I.S.T.A.T.

I_1 = Tasso medio di andamento del potere di acquisto della lira, ricavato dalla seguente formula:

$$I_1 = -\left[\sqrt[3]{\frac{L_1}{L_0}} - 1\right]$$

dove:

L_1 = Coefficiente per tradurre le lire correnti registrato nel penultimo anno antecedente a quello della determinazione del coefficiente e pubblicato nell'Annuario statistico italiano dell'I.S.T.A.T.

L_0 = Coefficiente per tradurre le lire correnti registrato nel quintultimo anno antecedente a quello della determinazione del coefficiente e pubblicato nell'Annuario statistico italiano dell'I.S.T.A.T.

Il coefficiente di incremento di cui al primo comma non potrà in ogni caso superare il 4 % annuo composto.

Art. 18.

Spese

Oltre al canone di locazione o alla quota di riscatto, gli assegnatari sono tenuti a corrispondere le quote relative alle spese generali, di amministrazione e manutenzione degli alloggi, escluse le spese di manutenzione straordinaria, che saranno determinate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa può autorizzare, con apposito disciplinare, la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari in locazione o con patto di futura vendita.

L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60 % degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

L'autogestione si riferisce ai servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e agli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonchè ai consumi di acqua e di energia elettrica relativi alle parti comuni, al contributo fognatura e all'asporto dei rifiuti solidi.

Per gli alloggi compresi negli stabili per i quali non sia stata richiesta, o autorizzata, la gestione autonoma, gli assegnatari sono tenuti a corrispondere una quota per i servizi di cui al comma precedente. Tale quota è fissata dall'I.T.E.A. in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'I.T.E.A. procede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 21 maggio 1973

p. *Il presidente della giunta provinciale*
MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1973
Registro n. 19, *foglio n.* 116

(10829)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 giugno 1973, n. 58-1628/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di assistente sociale in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *agosto* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge presidenziale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3019 di data 1° giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di assistente sociale in prova della carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali consiste in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) legislazione, organizzazione e problemi della sicurezza sociale, con particolare riferimento alla politica del decentramento;

2) principi e tecniche del servizio sociale;

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) materia prove scritte;

b) elementi di amministrazione dei servizi sociali;

c) nozioni di psico-pedagogia sociale e di servizio sociale di comunità;

d) ordinamento e organizzazione della regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, dei comuni, problematiche economiche e sociali del territorio strutturato in comprensorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

p. *Il presidente della giunta provinciale*
MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1973
Registro n. 19, *foglio n.* 143

(10830)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. **46**.

Interventi a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali e di servizio sociale, la Regione eroga contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per lo svolgimento di attività, anche consortili, di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva. Nel caso di gestione consortile i relativi statuti sono approvati dal consiglio regionale.

I consorzi di cui alla presente legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da altre leggi regionali.

I comuni possono consorziarsi anche con le province.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 svolgono attività preventiva, riabilitativa e di assistenza sociale con particolare riferimento:

a) alla tutela della maternità e dell'infanzia con attività di assistenza e consulenza pre-matrimoniale, di prevenzione pre-natale, post-natale e d'igiene della gravidanza, al fine di eliminare i fattori della mortalità infantile e delle minorazioni di carattere psico-fisico;

b) all'assistenza sanitaria e sociale alla gestante, alla madre, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva con particolare riguardo per quelli affetti da handicaps psico-fisici nei confronti dei quali deve effettuarsi anche la necessaria assistenza psicopedagogica;

c) alla riabilitazione dei soggetti in età evolutiva, che presentino handicaps di carattere fisico, psichico e sensoriale, attraverso l'utilizzazione di servizi aperti di tipo ambulatoriale o a esternato inseriti nel territorio e di servizi di assistenza domiciliare. Tali servizi devono porsi in rapporto con le altre strutture sanitarie e sociali ed in alternativa alla istituzionalizzazione dell'infanzia e dei giovani.

Le prestazioni di assistenza sociale, psico-pedagogica e di riabilitazione a questi soggetti sono finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti ed a favorire la loro partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale e produttiva.

Gli enti di cui all'art. 1 formulano proposte alla Regione in ordine ai problemi attinenti all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, alla formazione professionale dei soggetti handicappati, affinchè tali problemi siano considerati nei provvedimenti legislativi o deliberativi regionali riguardanti le materie a cui sono correlati

Gli enti possono inoltre formulare proposte in ordine alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, al lavoro protetto ed a altre attività dei settori considerati dalla presente legge, che rientrino fra le competenze regionali.

Le proposte degli enti sono esaminate dagli organi consiliari in via prioritaria.

La Regione indica con propri provvedimenti gli obiettivi particolari di intervento nei predetti settori.

Art. 3.

Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono attuati in collaborazione con il soggetto ed il suo nucleo familiare.

Per lo svolgimento delle loro attività gli enti possono avvalersi, anche attraverso convenzioni, delle strutture e dei presidi sanitari pubblici ritenuti utili ed idonei per il raggiungimento delle finalità della legge. Possono altresì convenzionarsi con quelle istituzioni private sulle quali sia stato espresso giudizio di idoneità da parte della Regione.

Art. 4.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Tali organi sono altresì previsti con regolamento dai comuni che gestiscono direttamente i servizi.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, e, comunque, le associazioni rappresentative dei soggetti handicappati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni femminili.

E' garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali nelle assemblee dei consorzi.

La sede del consorzio è fissata presso uno dei comuni consorziati.

Art. 5.

La Regione contribuisce alle spese sostenute dagli enti di cui all'art. 1, risultanti da documentazione dettagliata delle finalità cui sarà destinato il contributo ed accompagnata da una relazione tecnica ed amministrativa dalla quale in particolare emerga:

a) la situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai servizi necessari all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

c) la specifica forma di intervento che si vuole realizzare, se in proprio o convenzionato.

Gli enti che richiedono un contributo per l'incremento o per l'ampliamento di servizi già esistenti allegano il bilancio di attività dell'ultimo anno specificando quali sono le attrezzature già disponibili ed il numero e la qualifica del personale addetto.

Le richieste di contributo formulate dagli enti, sono prodotte entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 6.

La Regione contribuisce alle spese di primo impianto dei servizi sostenute dagli enti di cui all'art. 1 in misura non superiore al 50 % della spesa risultante dalla documentazione prodotta.

Per le iniziative di potenziamento dei servizi esistenti, il contributo agli enti non può superare il 40 % della spesa documentata.

Il contributo è erogato ad esaurimento dello stanziamento di un miliardo di lire.

Art. 7.

Il consiglio regionale approva su proposta della giunta, un programma annuale d'intervento, ispirato a criteri di programmazione nelle scelte, con allegato il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle richieste degli enti di cui al precente art. 5.

Il presidente della giunta regionale eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal consiglio con il piano di finanziamento di cui al precedente comma.

La giunta regionale assicura il coordinamento e la funzionalità dei servizi finanziati, in conformità al programma annuale di intervento.

Ogni anno entro il 30 aprile i destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui risultati e l'attività svolte.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di L. 500.000.000 alla quale è fatto fronte con il fondo previsto al cap. 46/25 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con separato provvedimento legislativo.

Per gli esercizi successivi la spesa annua ammontante a L 1.000.000.000 troverà il finanziamento nei relativi capitoli di bilancio.

La maggiore spesa annua di L. 50.000.000 rispetto alla somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata derivante dall'aumento pari al 100 % della tassa di circolazione che dal 1974 passa da L. 5.500.000.000 a lire 11 miliardi ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

La presente legge è pubblicata nel « Bolletino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 agosto 1973

POLLINI
(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 1° agosto 1973.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. 47.

Istituzione di servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali e di servizio sociale la Regione promuove la costituzione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, di servizi anche su base comprensoriale, per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro e ne coordina l'attività con gli altri presidi sanitari operanti nel settore.

Nel caso di gestione consortile i relativi statuti sono appròvati dal consiglio regionale. Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente, organi di partecipazione popolare, alla programmazione, gestione e controllo delle attività. Tali organi sono altresì previsti con regolamento dei comuni che gestiscono direttamente il servizio.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali, gli organismi rappresentativi dei lavoratori presenti nel territorio e, comunque, le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative e gli enti di patronato.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali.

I comuni possono consorziarsi anche con le Province.

I consorzi di cui alla presente legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti dalle altre leggi regionali.

La sede del consorzio è fissata presso uno dei comuni consorziati.

Art. 2.

I servizi di medicina preventiva comunali e comprensoriali intervengono in stretto rapporto di collaborazione con gli organismi rappresentativi dei lavoratori, quali i centri sindacali di tutela della salute, i consigli di fabbrica ed i patronati, per l'elaborazione dei programmi e per lo svolgimento di attività di prevenzione nell'ambiente di lavoro in applicazione dello « Statuto dei diritti dei lavoratori », approvato con legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3.

Per la gestione dei servizi gli enti di cui all'art. 1 si avvalgono delle prestazioni tecniche del personale medico e paramedico dei propri uffici sanitari comunali, nonchè delle strutture esistenti a livello provinciale istituzionalmente preposte ad attività preventiva.

Gli enti di cui all'art. 1 possono stipulare convenzioni con ospedali, istituti universitari ed altri enti pubblici per lo svolgimento delle loro attività.

La Regione eroga contributi agli enti gestori per l'impianto ed il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 4.

Compito dei servizi, nell'ambito e nei limiti delle competenze proprie degli enti di cui all'art. 1, è quello di garantire e verificare lo stato di benessere psico-fisico dei lavoratori assicurando in particolare il controllo dell'ambiente di lavoro e la promozione dell'idoneità strutturale ed operativa dei luoghi di lavoro agli effetti della tutela della salute.

I servizi sono inoltre utilizzati per promuovere inchieste nosologiche, per la soluzione di problemi specifici, per curare la raccolta, la registrazione e l'utilizzazione dei rilievi sanitari ed ambientali, tenendo conto degli orientamenti programmatici della Regione.

Art. 5.

La giunta regionale assicura il coordinamento delle attività e dei servizi nell'ambito della programmazione sanitaria regionale. A questo scopo può istituire, sentito il consiglio, un comitato tecnico consultivo per la medicina del lavoro presieduto da un rappresentante della giunta con il compito di esprimere pareri tecnici sulle proposte degli enti, di cui all'art. 1, nelle materie inerenti le funzioni indicate all'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, i consorzi e le comunità montane producono le domande per ottenere i contributi della Regione con l'indicazione dei servizi da istituire o potenziare, nonchè di ogni altro elemento di conoscenza richiesto dalla giunta regionale.

Art. 7.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un programma annuale di intervento ispirato a criteri di programmazione nelle scelte con allegato il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle domande degli enti di cui al precedente art. 6.

Il presidente della giunta regionale eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal consiglio con il piano di finanziamento di cui al precedente comma.

La giunta regionale assicura il coordinamento e la funzionalità dei servizi finanziati, in conformità al programma annuale di intervento.

Ogni anno entro il 30 aprile i destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui risultati e sull'attività svolta.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di L. 300.000.000 alla quale è fatto fronte con il fondo previsto al cap. 46/24 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con separato provvedimento legislativo.

Per gli esercizi successivi la spesa annua ammontante a L. 800.000.000 troverà il finanziamento nei relativi capitoli di bilancio.

La maggiore spesa annua di L. 500.000.000 rispetto alla somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata derivante dall'aumento pari al 100 % della tassa di circolazione che dal 1974 passa da L. 5.500.000.000 a L. 11.000.000.000 ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 agosto 1973

POLLINI

(incaricato con D.P.G.R. n. 368 del 25 luglio 1973)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 1° agosto 1973.

(10800)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.